LEGGE 1 dicembre 1967, n. 50 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 10 gennaio 1968).

Onorari e diritti di avvocato in materia giudiziale civile.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 1° dicembre 1967;

Art. 1.

Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella A- B.

Art. 2.

Gli onorari e diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente, indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Art. 3.

Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato gli onorari e diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.

Art. 4.

Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili.

Art. 5.

Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importo e del numero delle questioni trattate, del grado della autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.

Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Art. 6.

Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente il valore della causa è determinato a norma delle leggi e consuetudini vigenti, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta; nei giudizi di divisione, alla quota od ai supplementi di quota in contestazione; e nei giudizi di pagamento di somme o liquidazione danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma delle leggi e consuetudini vigenti.

Art. 7.

Nel caso che incaricati della difesa siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

Art. 8.

Per le cause davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 9.

Gli onorari per i procedimenti davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi e per i procedimenti di carattere amministrativo sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

Art. 10.

Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le L. 100.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti di un quarto; per quelle il cui valore è compreso fra le L. 100.000 e le L. 500.000 gli onorari sono ridotti alla metà.

Data dalla Nostra residenza, addì 29 dicembre 1967-1667 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Romano Michelotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G.L. Berti

- tabella pag. 2 e 3 B.U. n. 1/1968 -